

DEFINIRE IL VETERINARY ACT

DEFINITION OF AN ACT OF VETERINARY SURGERY

A. all material or intellectual interventions that have as their objective to diagnose, treat, or prevent mental or physical disease, injury, pain, or defect in an animal, or to determine the health and welfare status of an animal or group of animals, particularly its physiological status; including the prescription of veterinary medicines. B. all interventions that cause or have the potential to cause pain; C. all invasive interventions. D. all veterinary interventions, including food or feed chain activities, affecting public health E. veterinary certification relating to any of the above (adottato il 7 giugno 2008 a Vienna).

profili professionali. Il riconoscimento delle competenze peculiari della professione e l'utilizzo riservato di determinate classi di farmaci concorreranno alla tutela delle attività che devono essere svolte solo dai medici veterinari regolarmente iscritti agli Ordini. Ma la FVE, aveva avvertito il suo Presidente, è consapevole delle profonde differenze normative esistenti nei diversi Stati Membri: per questo motivo la definizione di "veterinary acts" prevede anche la possibilità e l'opportunità di delegare alcune attività a professioni diverse da quelle del veterinario. Prima fra tutte quella dell'infermiere veterinario, profilo non istituito in Italia e quindi non "legalmente responsabile" come invece richiesto dalla FVE.

CRITERI PER UNA DEFINIZIONE

Nella definizione approvata alla GA di Vienna sono state inserite alcune precisazioni importanti: sono di competenza veterinaria tutti gli "interventi materiali ed intellettuali," si parla di "malattie somatiche e psichiche, di singoli e di gruppi di animali. Rientrano quindi nell'atto medico veterinario "tutti gli interventi invasivi; tutte le attività veterinarie che hanno risvolti di sanità pubblica e la certificazione degli interventi sopraelencati". Ma non è tutto, a Vienna sono venuti al pettine alcuni nodi.

LA POSIZIONE ITALIANA

Prima dell'appuntamento con la GA, la Federazione aveva inviato una bozza di documento (già opportunamente integrato dalla FVE sulle certificazioni e sulla salute pubblica) ai presidenti degli ordini, alle rappresentanze sindacali e professionali, alle maggiori società culturali, alla conferenza dei presidi, al comitato di bioetica veterinaria, al coordinamento degli IZS e delle Regioni. La Federazione ha quindi portato a Vienna le osservazioni della veterinaria italiana. Un punto fondamentale che a parere della FNOVI andava certamente perfezionato era quello relativo all'integrità psichica, oltre che fisica, dell'animale. Questo aspetto è coerente con il codice deontologico italiano che parla di "animali in quanto esseri senzienti" e con la rivendicazione del ruolo fondamentale del medico veterinario in materia di benessere animale e con le prestazioni di medicina comportamentale. E a questo proposito forse non è inutile ricordare che la legittima richiesta di tutela delle competenze esclusive del medico veterinario deve essere accompagnata dalla rigorosa osservanza delle responsabilità che ne derivano.

LA QUESTIONE MNC

Fin qui l'Assemblea è stata ricettiva. Dove è invece mancata l'intesa è stato sulle medicine complementari (o non convenzionali). Il tema della Mnc era stato già ampiamente discusso nell'assemblea della UEVP nel 2006, ma la proposta italiana era stata archiviata grazie alla decisiva opposizione della delegazione tedesca. Se è vero che tutte le azioni di trattamento, cura e prescrizione che riguardano gli animali, sono considerate "atto veterinario" - in questo modo ricomprendendo le medicine complementari, come previsto dall'articolo 30 del Codice Deontologico - è altrettanto vero che la discussione sull'argomento vede il nostro Paese in posizione di avanguardia in Europa. La delegazione italiana si è riservata di chiedere un riesame della problematica. Una nota ufficiale in tal senso sarà inoltrata alla FVE. I membri della FVE hanno approvato la definizione di atto veterinario, prosegue invece il lavoro della FNOVI: si sta elaborando una bozza di documento commisurata alla realtà professionale e sociale del nostro paese.

La gestazione del Veterinary Act è stata lunga e nel tempo sono state ipotizzate innumerevoli stesure all'interno della stessa FVE. La versione più prossima a quella discussa a Vienna dalla General Assembly era stata presentata dal Presidente della FVE in persona, Walter Winding, al Consiglio Nazionale della FNOVI dello scorso aprile.

ESIGENZA COMUNE DELLA DIVERSITÀ

A Napoli, Winding aveva sottolineato l'importanza di definire e tutelare l'atto medico veterinario, una necessità avvertita dai veterinari di tutta Europa (circa 200 mila in 37 Paesi rappresentati nella FVE), preoccupati che il loro ruolo non sia adeguatamente individuato e che le competenze siano affidate ad altri